

Articolo 35

Rinuncia alla rotazione delle squadre in caso di lavoro diurno e di lavoro notturno

(art. 25 cpv. 3 LL)

È possibile rinunciare alla rotazione delle squadre se:

- a. i lavoratori possono lavorare solo al mattino o alla sera a causa di particolare ragioni personali;
- b. una delle due squadre è notevolmente più breve dell'altra e non supera le cinque ore.

Sussiste lavoro a squadre secondo l'articolo 34 OLL 1 quando è previsto l'intervento alternato di due o più gruppi di lavoratori allo stesso posto di lavoro. Secondo l'articolo 25 capoverso 3 LL si può rinunciare del tutto alla rotazione delle squadre per il lavoro diurno e il lavoro notturno se è rispettata una delle due condizioni di cui alle lettere a o b.

Lettera a:

Questa disposizione apre la possibilità di rinunciare alla rotazione delle squadre se ciò corrisponde a un bisogno specifico del lavoratore (ad es. genitori che allevano i figli da soli e che possono affidarli a qualcuno soltanto il mattino o il pomeriggio). La persona interessata deve comunicare al datore di lavoro i motivi per i quali non vuole cambiare squa-

dra nell'ambito della sua regolare organizzazione del lavoro.

Lettera b:

In caso di lavoro a tempo parziale può accadere che una delle due squadre sia notevolmente più breve e che duri meno di 5 ore. Se, ad esempio, la prima squadra lavora a tempo parziale tra le 07.00 e le 12.00 e la seconda tra le 12.00 e le 23.00 conformemente alla durata massima della squadra di 11 ore, pause incluse (art. 34 cpv. 3 OLL 1), il posto di lavoro è occupato per 16 ore entro i limiti del lavoro diurno e serale.

In tal caso si può rinunciare alla rotazione delle squadre nell'ambito della regolare organizzazione del lavoro.